

STATUTO SOCIALE
“GenerAzioni FA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1. Sede-Denominazione

È vigente con sede nel Comune di Bergamo la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata

“GenerAzioni FA Società Cooperativa Sociale”

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Art.2. Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art.3. Scopo mutualistico

La Cooperativa Sociale GenerAzioni FA è un'Impresa Sociale di Comunità che ha l'obiettivo di incrementare il benessere, la coesione sociale e la qualità di vita delle persone e delle famiglie con cui abita il territorio; si propone come attore insieme agli altri soggetti nei processi di co-progettazione di politiche sociali inclusive e sostenibili nel tempo, coltivando relazioni, collaborazioni e legami di prossimità che accorcino le distanze e favoriscano la costruzione di luoghi di ascolto e dialogo con le risorse ed i bisogni delle Comunità.

GenerAzioni FA nasce dalla fusione della Cooperativa FA Mille di Bergamo, impegnata nella gestione di servizi di accoglienza ed interventi di tutela rivolti a minori e nuclei monoparentali privi di un ambiente familiare idoneo e della Cooperativa GenerAzioni, operante in Valle Seriana, e specializzata nell'offrire relazioni di cura e prossimità alle famiglie che si prendono cura dei propri cari al domicilio per permettere alle persone anziane e/o malate di continuare a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita anche in momenti di fragilità e disagio.

GenerAzioni FA è un'Impresa orientata all'Innovazione sociale e ricerca con un approccio sperimentale risposte più efficaci, flessibili e sostenibili ai bisogni sociali emergenti. Attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse presenti nei territori, inserisce gli interventi nell'ottica del Progetto di vita delle persone e, scegliendo il lavoro di rete, promuove l'integrazione e la filiera di servizi. GenerAzioni FA promuove progetti che hanno come obiettivo la riduzione dell'assistenzialismo e dell'istituzionalizzazione e la valorizzazione di percorsi di autonomia, di promozione e di emancipazione delle persone garantendo il diritto a continuare a vivere adeguatamente nel proprio ambiente di vita anche in momenti di fragilità e disagio, con il sostegno alla domiciliarità.

GenerAzioni FA mette a fondamento del proprio progetto cooperativo il riconoscimento del valore della persona e dei suoi diritti di cittadinanza e di appartenenza come elementi su cui si fondano la dignità personale e sociale di tutte le persone, a cominciare dalle più esposte alla fragilità o marginalità. La centralità della persona, della sua famiglia, del suo sistema di relazioni orienta l'organizzazione rispetto alla presa in carico dei bisogni sociali e nello specifico nell'azione di progettazione e costruzione partecipata di un sistema di Welfare comunitario che sostenga e accompagni le famiglie sia nei loro compiti di crescita ed educazione dei figli, che di cura degli anziani e malati a domicilio e che accolga persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità e vittime di violenza.

GenerAzioni FA è un'Impresa dell'Accoglienza e del Prendersi Cura. Investe nella qualità del lavoro sociale per i propri operatori favorendo un clima interno di buone relazioni, partecipazione, investimento personale e umano nell'incontro con l'utente, oltre che di impegno e realizzazione professionale. Cura la crescita delle risorse umane promuovendo competenze, passione, consapevolezza, senso di appartenenza e responsabilità verso l'organizzazione. La Cooperativa promuove attenzione all'occupazione femminile e politiche di Conciliazione lavoro/famiglia.

Conformemente alla legge 381/91, la Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la giustizia e la solidarietà sociale, la partecipazione democratica, l'impegno civile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, sceglie di perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali (in particolare quelle aderenti al Consorzio Famiglie e Accoglienza), allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali e di cooperare attivamente con imprese sociali, organismi del Terzo Settore, ed altre imprese su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa GenerAzioni FA intende realizzare i propri scopi sociali operando in qualsiasi territorio che si configuri nel tempo come spazio "del bisogno e delle risorse", in via prioritaria sceglie di abitare il territorio della Provincia di Bergamo. Mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, proponendosi di ottenere per i soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La cooperativa intende perseguire obiettivi di impresa sociale, privilegiando l'integrazione con altre cooperative sociali, in particolare quelle aderenti al Consorzio F.A. (Famiglie e Accoglienza). La cooperativa intende inoltre sostenere lo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali, in particolare aderendo al Consorzio F.A.

La Cooperativa può operare anche avvalendosi di terzi non soci e nei confronti di terzi non soci. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio della Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4. Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa GenerAzioni FA ha come oggetto lo sviluppo delle comunità locali attraverso la progettazione e la gestione di servizi alla persona.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in forma diretta, in appalto, convenzione o concessione con Enti Pubblici o privati in genere:

1. Attività e servizi domiciliari socio-assistenziali
2. Attività e servizi domiciliari infermieristici e sanitari
3. Attività e servizi di assistenza infermieristica realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati
4. Attività e servizi di riabilitazione
5. Orientamento, consulenza e supporto alle famiglie
6. Attività di consulenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche
7. Attività e servizi di prevenzione e di promozione dell'invecchiamento positivo e attivo
8. Attività e servizi di consegna pasti
9. Attività e servizi di accompagnamento e trasporto protetto
10. Centri sociali diurni, caffè Alzheimer e caffè sociali
11. Centri diurni integrati
12. Comunità alloggio per anziani, mini-alloggi protetti e servizi abitativi innovativi
13. Attività e servizi sperimentali di sostegno agli anziani
14. Attività e servizi di sostegno agli anziani fragili, soli e con patologie di Alzheimer e/o demenza
15. Attività e servizi di telemedicina, di tele riabilitazione e di domotica sperimentale a sostegno degli anziani

16. Attività e servizi di sensibilizzazione rispetto alle patologie di Alzheimer e/o demenza
17. Attività e servizi di sensibilizzazione e/o accompagnamento rispetto al “fine vita” e sostegno psicologico nell’elaborazione del lutto
18. Promozione di percorsi di educazione alla salute e al benessere integrato della persona
19. Attività di promozione del benessere attraverso il gioco con ludoteche e spazi-gioco intergenerazionali
20. Case vacanza, ostelli e altre attività per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale
21. Percorsi di attività motoria e di inclusione sportiva
22. Comunità educative per minori e di altri servizi per l’accoglienza di minori e nuclei monoparentali (e non) privi di un ambiente familiare idoneo
23. Servizi diurni rivolti ai minori in difficoltà ed alle loro famiglie
24. Interventi di accoglienza e supporto familiare rivolti a minori privi di un ambiente familiare idoneo
25. Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o temporaneamente minori a rischio
26. Attività e servizi di sensibilizzazione e di promozione dell’affido familiare e gestione di reti di famiglie affidatarie
27. Attività e servizi sociali ed educativi di assistenza domiciliare e territoriale rivolti a minori
28. Attività e servizi di prevenzione e sostegno rivolti ai minori ed alle loro famiglie, anche in situazione di fragilità
29. Attività di formazione, sostegno e consulenza rivolti alla prima infanzia ed alla genitorialità (coaching e mentoring)
30. Attività e servizi rivolti alla prima infanzia e al sostegno alla genitorialità
31. Attività e interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato locale
32. Asili nido, micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l’infanzia
33. Attività e servizi educativo – motori, promozione di percorsi di interventi assistiti con animali e di outdoor education anche attraverso collaborazioni con aziende agricole e/o fattorie didattiche e/o fattorie sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, consulenti e/o formatori specializzati
34. Servizi residenziali e diurni rivolti a donne in situazione di vulnerabilità
35. Servizi specifici e programmi di intervento rivolti a soggetti minori, giovani e adulti in situazioni di fragilità e svantaggio, finalizzati all’autonomia, al reinserimento sociale e di propedeutica all’inserimento lavorativo e alla vita indipendente
36. Attività ricreative / ludiche
37. Attività di formazione, consulenza, informazione e orientamento rivolte a familiari, anziani, volontari, operatori dei servizi e mondo della scuola
38. Attività e servizi di formazione agli insegnanti
39. Servizi di istruzione e scolarizzazione di ogni ordine e grado, nonché la gestione di attività scolastiche o di istruzione alternative al sistema scolastico istituzionale ai sensi della Costituzione Italiana a sostegno delle funzioni genitoriali
40. Attività e servizi di assistenza scolastica e extra-scolastica
41. Attività e servizi di accoglienza ed integrazione rivolti a cittadini stranieri migranti
42. Attività di accompagnamento all’abitare, di progettazione e gestione di servizi di housing sociale
43. Percorsi di consulenza e supervisione agli Enti, alle équipe di lavoro ed ai singoli
44. Attività di indagine e di ricerca sociale
45. Realizzazione di studi di fattibilità e progettazione di servizi
46. Interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con il territorio e la comunità locale in un’ottica di animazione sociale di comunità

47. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone, in particolare di quelle in situazione di vulnerabilità e fragilità, promuovendo cittadinanza attiva
48. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone con fragilità, deboli e svantaggiate, per l'affermazione dei loro diritti
49. Interventi di promozione, formazione e valorizzazione del volontariato locale
50. Servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza di genere in collaborazione con le reti inter-istituzionali antiviolenza
51. Pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, dispense, audiovisivi, cd, in quanto utili al perseguimento delle finalità sociali
52. Organizzazione di eventi, convegni, seminari e attività per la promozione e sensibilizzazione di tematiche sociali, ambientali ed etiche
53. Attività e servizi di welfare culturale promossi internamente o erogati verso l'esterno
54. Gestione di attività culturali, artistiche, performative, laboratori di teatro sociale e produzione di spettacoli / performance artistiche, teatrali e/o musicali
55. Attività di raccolta fondi (fundraising) utili al perseguimento delle finalità sociali
56. Attività e servizi di tutela minori
57. Attività e servizi di segretariato sociale e di attività complementari per gli enti locali e/o le aziende sanitarie
58. Attività e servizi educativi di reinserimento sociale rivolti a persone detenute o private della libertà personale o sottoposte a misure alternative alla detenzione o di comunità e ai loro familiari
59. Attività di consulenza, formazione, progettazione, supervisione e innovazione relativa alle attività sopraelencate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumentale agli scopi sopraelencati, tra cui, tra le altre, l'attività di pubblicizzare a mezzo stampa, in qualsiasi forma, l'attività della Cooperativa e dei settori in cui la stessa opera, l'organizzazione di eventi pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla promozione della Cooperativa e dei settori in cui la stessa opera, l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate alla promozione dell'aggregazione, della socializzazione, e del protagonismo giovanile, ovvero per la promozione di prodotti del terzo settore e del volontariato sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.
- 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci

ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Art.5. Soci Cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art.2519 c.c.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori:

1. I lavoratori di ambo i sessi, maggiori di età, che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva;
2. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
3. Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
4. Gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa ai sensi dell'art.10 legge 381/91.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio, iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, ha diritto ad un voto.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.6. Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.7. Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

Art.8. Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.9. Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.10. Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art.11. Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) La categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) Il numero delle azioni del valore di Euro 500,00 cadauna, con un numero minimo pari a due, che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- e) L'impegno al versamento del sovrapprezzo;
- f) La dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- g) La espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), f) e) g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

i) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

j) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà immediatamente operativa e sarà annotata nel libro dei soci.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'Assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni di cui si esclude l'emissione dei relativi titoli.

Art.12. Obblighi

Tutti i soci sono obbligati:

a) Al versamento delle azioni sottoscritte;

b) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) A prestare, il proprio lavoro nell'impresa Cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) Al versamento del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art.13. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.14. Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.15. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.16. Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545quinquies, terzo comma, codice civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art.17. Comunicazione al socio

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.18. Morte del socio

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.16, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art.19. Responsabilità del socio uscente e degli eredi

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati nel precedente articolo 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Qualora un anno alla cessazione della qualità di socio venga dichiarato lo stato di insolvenza della società, il socio risponderà verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

Art.20. Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00), con un numero minimo di due azioni. Nessun socio potrà possedere un numero di azioni tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge. b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci rece-duti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.21. Vincoli sulle azioni

Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Art.22. Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare azioni della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.
 - f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3^o comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);
 - g) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- L'Assemblea, può sempre deliberare, che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva.

Art. 23. (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio può destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- Erogazione diretta;
- Aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Art.24. Organi della società

Sono organi della società

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.25. Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art.26. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art.27. Convocazione e quorum deliberativo

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.28. Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.29. Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

Art.30. Diritto di voto ed intervento

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile.

Art.31. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.32. Composizione e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni massimo 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o mezzi analoghi da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- e) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

- f) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art.33. Integrazione del consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Art.34. Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.35. Organo di controllo

Qualora la legge lo imponga, oppure una delibera dei soci lo stabilisca, la società nomina l'Organo di controllo (in forma collegiale e cioè composta da un collegio sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in composizione monocratica e cioè costituito da un solo membro effettivo cd. sindaco unico) e/o il Revisore Legale dei Conti (o una Società di Revisione Legale).

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito. L'Organo di controllo è rieleggibile. Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, i soci, su proposta motivata dell'Organo di controllo, se esistente, nominano il Revisore Legale dei Conti (o la Società di Revisione Legale) e ne determinano, per tutta la durata dell'incarico, il corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento. Si applicano al Revisore Legale dei Conti (o alla Società di Revisione Legale) tutte le norme previste per gli stessi dalla legge. In mancanza del Revisore Legale dei Conti (o della Società di Revisione Legale), la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo se nominato.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36. Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37. Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92.

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.38. Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.39. Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art.40. Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to Mauro MAGISTRATI

F.to Francesco BONI Notaio (sigillo)

[illegible]